



Dott. Alessandro Ciccaglione

N. 1.096 di repertorio

N. 731 di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DELL'ASSOCIAZIONE PAX CHRISTI

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventinove aprile duemiladiciassette in Roma, Via Sacrofanesse n. 25, presso la Fraterna Domus, alle ore diciannove e minuti venti.

(29 aprile 2017)

Innanzi a me dr. Alessandro Ciccaglione, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente

- Monsignor **RICCHIUTI Giovanni**, nato a Bisceglie (BA) il 1° agosto 1948, domiciliato per la carica ove appresso, **Presidente del Consiglio Nazionale dell'Associazione riconosciuta "PAX CHRISTI - Movimento cattolico internazionale per la Pace"**, con sede in Impruneta (FI), Via Quintole per le Rose n. 131, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Firenze al n.714, c.f. 94060130484.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei Soci della predetta Associazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1) modifica dell'art. 13 (tredici), comma 1 (uno), dello statuto, relativo ai requisiti soggettivi per l'assunzione della carica di Presidente;

2) modifica dell'art. 15 (quindici), dello statuto, relativo alla corretta individuazione dei componenti e delle funzioni dell'Organo di controllo.

Il comparente, ai sensi dell'articolo 11 (undici) dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea ed invita me Notaio a redigerne in forma pubblica il relativo verbale. Al che aderendo do atto di quanto segue.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata;

- sono presenti, in proprio o per deleghe regolarmente depositate negli atti sociali, n. 136 (centotrentasei) associati;

- del Consiglio Nazionale sono presenti tutti i componenti nelle persone di Armenante Antonio, Mastropasqua Giuliana, Ricchiuti Liliana Angela, Leopizzi don Salvatore, De Lellis Antonio, Piccoli don Silvio, Sacco don Renato, Paronetto Sergio, Campisi Antonino, Burcini Maurizio, Innocenti Mauro, Scalori Anna, Palumbo Pasquale, Penasa Piero e Capovilla don Nandino;

- del Collegio dei Revisori sono presenti Balacco Giovanni, Sconciaforni Lidia, assente giustificato Graziano Francesco;

- pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a de-

**REGISTRATO A
ROMA 1**

**il 4 maggio 2017
al n. 12457 serie 1T**

liberare sugli argomenti all'ordine del giorno, in merito ai quali illustra le ragioni che consigliano di modificare gli articoli dello Statuto relativi al Presidente e al Collegio dei revisori. Il Consigliere Renato don Sacco espone, con una breve relazione, le ragioni dell'odierna convocazione. Il Presidente invita quindi me notaio a chiarire meglio alla assemblea le modifiche statutarie proposte e a rispondere, anche con l'ausilio di Renato don Sacco, a dei chiarimenti posti da alcuni associati.

Dopo di che l'assemblea, all'unanimità, espressa per alzata di mano ed accettata dall'ufficio di segreteria, mediante conteggio numerico degli aventi diritto al voto, nonché da Renato don Sacco mediante invito, che ha avuto riscontro negativo, ad alzare la mano, rivolto agli associati contrari o astenuti,

delibera

1) di modificare l'art. 13 (tredici), comma 1 (uno), dello statuto, relativo ai requisiti soggettivi per l'assunzione della carica di Presidente, che diviene il seguente:

"Art. 13 - PRESIDENTE

Il Presidente di norma è un Vescovo, individuato tra gli appartenenti al movimento Pax Christi, e allora la nomina viene ratificata dalla Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.). Il Presidente dura in carica per quattro esercizi sociali, al termine dei quali può essere confermato dal Consiglio Nazionale.

Il Presidente:

- a) è il rappresentante legale dell'Associazione a livello nazionale e internazionale;
- b) presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio Nazionale e il Comitato Esecutivo;
- c) mantiene i legami di comunione con i responsabili delle Chiese Locali e della Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.);
- d) provvede alla convocazione dei membri del Consiglio Nazionale a mezzo di lettera spedita con posta ordinaria almeno dieci giorni prima della data fissata, contenente il luogo, il giorno e l'ora nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
- e) dà esecuzione alle Delibere del Consiglio Nazionale."

2) di modificare l'art. 15 (quindici), dello statuto, relativo alla corretta individuazione dei componenti e delle funzioni dell'Organo di controllo, che diviene il seguente:

"Art. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI

L'Assemblea elegge un Collegio dei Revisori Legali composto da cinque membri, anche non associati, di cui tre effettivi e due supplenti.

Ciascun componente deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito con il D.M. del 12 aprile 1995.

L'incarico ha la durata di quattro esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio della carica.

I membri effettivi sono sostituiti dai supplenti, ed in caso di indisponibilità di quest'ultimi, sono nominati nella prima Assemblea utile convocata dopo il ricevimento da parte del Comitato Esecutivo della comunicazione scritta delle loro dimissioni o dalla conoscenza dell'evento che ne ha determinato la cessazione.

I componenti in tal modo nominati, cessano dalla carica insieme agli altri componenti.

Il Presidente è eletto dal Collegio tra i suoi componenti e resta in carica fino alla scadenza del Collegio.

Il Collegio ha il compito di verificare e controllare l'operato sia del Consiglio Esecutivo, che di tutti gli Organi dell'Associazione, per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente.

Il Collegio esegue ogni anno, entro il mese di febbraio, un completo riscontro della gestione riferita all'esercizio precedente.

Accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, ove previste per legge ed effettua verifiche di cassa.

Esprime il parere sia sul rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente, che sul preventivo economico per l'anno successivo, proposti dal Consiglio Nazionale, mediante apposita relazione da sottoporre all'Assemblea in occasione della loro approvazione.

I Revisori possono partecipare, e se richiesti ne hanno l'obbligo, alle riunioni del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea, in occasione della predisposizione e approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo."

Lo Statuto dell'Associazione, aggiornato con le modifiche sopra deliberate, si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me notaio datane al comparente.

Null'altro essendovi a deliberare l'assemblea viene chiusa alle ore diciannove e minuti quarantacinque.

Le spese di questo gravano sull'associazione.

Di quest'atto ho dato lettura, in presenza dell'assemblea, al comparente, che lo approva e meco lo sottoscrive, unitamente al suo allegato, alle ore venti e minuti due.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia ed integrati di mio pugno per sette pagine fin qui.

F.to: Giovanni RICCHIUTI; Alessandro CICCAGLIONE, Notaio. Segue sigillo.

Allegato "A" al Rep. n. 1.096 Racc. n. 731

**Statuto dell'Associazione Pax Christi - Movimento cattolico
internazionale per la pace**

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita la Sezione Italiana dell'Associazione Interna-

<i>Notai Associati E.M. Capecelatro - E. Perone Pacifico - P. Pistilli - E. Puglielli - A. Ciccaglione - A. Fiori</i>	
<i>Roma, Via Ennio Quirino Visconti 99 - tel. 06.68134555</i>	<i>Roma, Viale dei Monfortani 12 - tel. 06.3051623</i>
<i>Roma, Via Ugo Ojetti 54 - tel. 06.82087112</i>	<i>Velletri, Piazza Cairoli 44 - tel. 06.9637132</i>
<i>Roma, Via delle Nifee 7 - tel. 06.23234044</i>	<i>www.notaiaassociaticpp.it</i>

zionale di Diritto Privato **"PAX CHRISTI - MOVIMENTO CATTOLICO INTERNAZIONALE PER LA PACE"** i cui elementi essenziali sono i seguenti.

ART. 2 - DENOMINAZIONE

L'associazione ha nome **"PAX CHRISTI - MOVIMENTO CATTOLICO INTERNAZIONALE PER LA PACE"** o più brevemente **PAX CHRISTI** e nel seguito del presente atto indicata con **PAX CHRISTI** o **MOVIMENTO**.

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione è costituita rispettando i principi di democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali e nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente.

ART. 3 - SEDE

L'Associazione ha sede nel Comune di Impruneta (Firenze) frazione di Tavarnuzze (CAP 50029), via Quintole per le Rose n. 131 e si articola in Gruppi locali, sedi operative, sezioni ed uffici su tutto il territorio nazionale.

La sede legale potrà essere trasferita con delibera dell'Assemblea adottata con la maggioranza dei due terzi degli associati presenti, come previsto dall'art. 11 IV° comma.

ART. 4 - OGGETTO, SCOPI E FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

PAX CHRISTI si propone come oggetto principale la tutela dei diritti civili tramite l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, umana, civile, culturale per la pace nel mondo.

L'azione di **PAX CHRISTI** è finalizzata a testimoniare la pace di Cristo, lavorando con tutti per la pace di tutti.

PAX CHRISTI fa proprie le finalità del **MOVIMENTO INTERNAZIONALE** di edificare un mondo più umano per tutti e dappertutto (*Gaudium et Spes*, 77), un mondo fondato sul rispetto della vita, della coscienza, dei diritti di ogni essere umano, dei più poveri e degli oppressi, nella promozione della libertà, delle responsabilità politiche e sociali delle persone e delle comunità.

Radicato nella Chiesa, popolo di Dio, **PAX CHRISTI** vuole essere un movimento aperto a tutti; nella ricerca instancabile della pace dialoga e collabora con le associazioni e i movimenti cristiani, con gli altri movimenti di pace e con tutti gli uomini di buona volontà, in costante collegamento con il magistero della Chiesa e con l'azione pastorale delle Chiese locali.

PAX CHRISTI vuole attuare tali scopi:

a) con la testimonianza dei suoi membri, alla luce della parola di Dio, nello spirito di fraternità e di solidarietà a tutti i livelli;

- b) con un esame approfondito dell'ideale cristiano della pace, nel contesto delle situazioni concrete del mondo della Chiesa, con la ricerca degli atteggiamenti evangelici che permettono di realizzarlo e con il riconoscimento, all'interno del movimento, del pluralismo e della diversità come risorsa che arricchisce;
- c) con il lavoro per la pace che inizia dal rifiuto assoluto e incondizionato della guerra e di ogni suo preparativo;
- d) con il metodo attivo della nonviolenza e lo stile del dialogo franco e costruttivo;
- e) con iniziative concrete che promuovono amicizia e dialogo, con azioni nonviolente, con pubblicazioni (in proprio o affidate a terzi), per sensibilizzare l'opinione pubblica, per superare le resistenze delle strutture e degli atteggiamenti che favoriscono tensioni e conflitti;
- f) con l'invito ai suoi membri ad impegnarsi personalmente e collettivamente in tutti i campi per la costruzione di un mondo nuovo di giustizia e di pace;
- g) con percorsi di educazione nelle scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado;
- h) con corsi e strumenti specifici di formazione;
- i) con qualsiasi altra attività culturale e/o ricreativa e con ogni iniziativa ritenuta utile al perseguimento degli scopi sociali.

PAX CHRISTI, unita al Movimento Internazionale, aderisce altresì a tutti gli obiettivi determinati dallo Statuto Internazionale e si conforma alle decisioni del Consiglio Internazionale.

ART. 5 - DURATA

La durata della associazione é a tempo indeterminato.

ART. 6 - SOCI

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che si riconoscono nello Statuto, ne condividano le finalità istituzionali ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, che ne facciano richiesta sulla quale decide il Consiglio Nazionale. In assenza di un provvedimento di accoglimento, la richiesta si intende respinta. In tal caso il Consiglio Nazionale informerà l'interessato con atto scritto spiegando le motivazioni del diniego.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione, il numero dei soci è illimitato. I soci hanno tutti parità di diritti e di doveri. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario. Tutti i soci sono impegnati a contribuire e incrementare le iniziative al fine di un miglior raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita senza fi-

ni di lucro, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

ART. 7 - RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE DEI SOCI.

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per recesso;
- b) per decadenza, a seguito del mancato versamento della quota sociale annuale;
- c) per esclusione.
- d) per estinzione dell'ente.

Oltre che nei casi stabiliti dalla Legge, l'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Nazionale per i seguenti motivi:

- 1) comportamento contrastante con l'oggetto, gli scopi e le finalità dell'associazione così come individuati nell'art. 4;
- 2) reiterate violazioni degli obblighi statutari e regolamentari, nonché di quelli derivanti dalle delibere dell'assemblea dei soci.

Le delibere di esclusione assunte dal Consiglio Nazionale devono essere comunicate mediante lettera raccomandata al socio e ratificate nella prima Assemblea utile dei soci.

Contro le predette delibere è ammesso ricorso del socio al Collegio dei Probiviri, come risultante dal presente Statuto, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della delibera.

Contro le deliberazioni del Collegio dei Probiviri è comunque ammesso il ricorso dell'interessato all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

I soci receduti o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee con pieno diritto di voto, se in regola con il versamento della quota associativa;
- b) di contribuire alla formulazione dei programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;

I soci sono tenuti:

- e) a osservare le norme del presente statuto, nonché le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- f) a versare la quota associativa ordinaria annuale;
- g) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

ART. 9 - QUOTE

Le quote associative sono deliberate dal Consiglio Nazionale. La quota è annuale e non restituibile in caso di recesso o perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, e de-

Notai Associati E.M. Capeclatro - E. Perone Pacifico - P. Pistilli - E. Puglielli - A. Ciccaglione - A. Fiori

Roma, Via Ennio Quirino Visconti 99 - tel. 06.68134555

Roma, Via Ugo Ojetti 54 - tel. 06.82087112

Roma, Via delle Niffee 7 - tel. 06.23234044

Roma, Viale dei Monfortani 12 - tel. 06.3051623

Velletri, Piazza Cairoli 44 - tel. 06.9637132

www.notaiaassociaticpp.it

ve essere versata al più tardi all'inizio dell'Assemblea annuale.

ART.10 - ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

l'Assemblea dei Soci

il Consiglio Nazionale

il Presidente

il Comitato Esecutivo

il Collegio dei Revisori

il Collegio dei Probiviri

Gli Organi sociali elettivi hanno la durata di quattro anni.

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'esercizio della funzione nonché per ogni altra attività che viene svolta su mandato dell'Associazione.

ART.11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci di PAX CHRISTI è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel Libro Dei Soci, le persone non fisiche intervengono in Assemblea tramite un loro delegato.

Essa è convocata, almeno una volta all'anno, mediante avviso spedito dal Consiglio Nazionale a mezzo posta ordinaria o pubblicato sulla stampa associativa almeno trenta giorni prima dell'adunanza e contenente il luogo, la data e l'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione, che potrà avvenire anche nella stessa giornata della prima, nonché l'Ordine Del Giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Nazionale, o in caso di sua assenza, da persona designata dai presenti.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera, sia in sede ordinaria che straordinaria, a maggioranza assoluta dei presenti, eccetto che in tema di modifiche statutarie, compreso il trasferimento della sede legale, sulle quali è necessaria la maggioranza dei due terzi dei presenti. L'Assemblea è un momento di convivialità per gli aderenti del Movimento e viene convocata annualmente per:

- a) approfondire e discutere le tematiche inerenti lo scopo del Movimento;
- b) l'approvazione della relazione sulle attività e del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente, proposto dal Consiglio Nazionale;
- c) il preventivo economico per l'anno successivo, proposto dal Consiglio Nazionale;
- d) la ratifica dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Nazionale o dall'Esecutivo per motivi di urgenza;

e) l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Nazionale.

Ogni quattro anni assume la forma di "Congresso" e, in aggiunta a quanto previsto per l'assemblea ordinaria, vengono eletti:

f) i componenti del Consiglio Nazionale;

g) i componenti del Collegio dei Revisori Dei Conti.

h) i componenti del Collegio dei Probiviri

i) i Coordinatori Interregionali

Ogni socio, sia esso persona fisica o giuridica, ha diritto a un voto e potrà farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo allo stesso una delega scritta, limitata alla sola seduta già convocata, da indicarsi nella delega stessa, che dovrà essere consegnata al Presidente e allegata al verbale della riunione. Ogni socio può essere portatore di una sola delega, ad eccezione dei componenti del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Revisori, i quali non potranno essere portatori di alcuna delega.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel Libro Delle Assemblee Dei Soci e sottoscritto dal Presidente e dal Coordinatore Nazionale oppure da un segretario designato dal Presidente dell'Assemblea.

Il Libro Delle Assemblee Dei Soci è conservato presso la sede dell'Associazione e potrà essere consultato da qualunque socio, previa richiesta al Presidente.

Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci. L'assemblea deve essere convocata qualora ne venga fatta richiesta scritta motivata da un numero di soci, non inferiore a 1/10 del totale.

La richiesta scritta, che va fatta pervenire presso la sede dell'Associazione, deve contenere la formulazione dell'ordine del giorno.

Il Consiglio Nazionale deve convocare l'assemblea per una data scadente entro sessanta giorni dalla richiesta."

Art. 12 - CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale di PAX CHRISTI è composto da quindici membri eletti dall'Assemblea dei Soci, e rimane in carica per la durata di quattro esercizi sociali.

L'elezione avviene in base ad un Regolamento elettorale approvato dall'Assemblea che preveda una lista unica di candidati ed il numero di dieci come massimo di preferenze esprimibili.

Possono essere eletti nel Consiglio Nazionale tutti i soci, in regola con il versamento della quota annuale all'atto dell'Assemblea, purché non abbiano già svolto due mandati consecutivi.

In caso di dimissioni o di decadenza di un Consigliere Nazionale subentra il candidato non eletto che, all'ultimo Congresso Nazionale, abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Il Consiglio Nazionale si riunisce normalmente, su convocazione del Presidente, quattro volte l'anno.

Il Presidente può comunque convocare, quando lo ritenga opportuno il Consiglio Nazionale e deve convocarlo quando gliene sia fatta richiesta da almeno 1/4 dei membri del Consiglio stesso, in questa ultima ipotesi la riunione deve essere convocata per una data scadente entro trenta giorni dalla richiesta.

Le decisioni del Consiglio Nazionale sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità deciderà il Presidente.

Il Consiglio Nazionale elegge il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Coordinatore Nazionale

E' compito del Consiglio Nazionale:

- a) la guida del movimento seguendo le priorità espresse dall'assemblea congressuale;
- b) l'ammissione e la esclusione dei soci;
- c) la fissazione delle quote sociali annuali e di quelle per l'ammissione di nuovi soci;
- d) lo studio di tutti gli argomenti di carattere straordinario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- e) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- f) determinare il programma di lavoro in base alle mozioni scaturite e approvate dal Congresso, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzandone la spesa;
- g) eleggere il Presidente, il Vice-Presidente, Il Tesoriere e il Coordinatore Nazionale;
- h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Comitato Esecutivo per motivi di necessità e/o urgenza;
- i) istituire gruppi o sezioni di lavoro, commissioni, servizi, coordinamenti regionali e/o interregionali

I verbali del Consiglio saranno redatti su apposito Libro dal Coordinatore Nazionale e sottoscritti da lui unitamente al presidente della seduta.

Il Libro Dei Verbali Delle Riunioni Del Consiglio Nazionale è conservato presso la sede dell'Associazione e potrà essere consultato da qualunque socio, previa richiesta al Presidente.

Il Consiglio Nazionale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta.

In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Decade dall'incarico il consigliere che risulta assente alle riunioni del Consiglio Nazionale per più di due volte consecutive senza giustificato motivo.

Art. 13 - PRESIDENTE

Il Presidente di norma è un Vescovo, individuato tra gli appartenenti al movimento Pax Christi, e allora la nomina vie-

ne ratificata dalla Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.). Il Presidente dura in carica per quattro esercizi sociali, al termine dei quali può essere confermato dal Consiglio Nazionale.

Il Presidente:

- a) è il rappresentante legale dell'Associazione a livello nazionale e internazionale;
- b) presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio Nazionale e il Comitato Esecutivo;
- c) mantiene i legami di comunione con i responsabili delle Chiese Locali e della Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.);
- d) provvede alla convocazione dei membri del Consiglio Nazionale a mezzo di lettera spedita con posta ordinaria almeno dieci giorni prima della data fissata, contenente il luogo, il giorno e l'ora nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
- e) dà esecuzione alle Delibere del Consiglio Nazionale.

Art. 14 - COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Tesoriere, dal Coordinatore Nazionale, dai Responsabili dei Coordinamenti Interregionali; provvede all'attuazione di quanto stabilito dal Consiglio Nazionale e delibera su tutti gli argomenti aventi carattere d'urgenza.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente ed eventualmente lo sostituisce. Avrà inoltre compiti particolari specifici demandatigli dal Consiglio

Il Coordinatore Nazionale viene designato dal Consiglio e dura in carica quattro esercizi sociali.

Cura l'esecuzione interna ed esterna del Consiglio Nazionale e di ogni iniziativa atta a favorire la migliore comunicazione interna ed esterna del movimento.

Insieme al Comitato Esecutivo mantiene i rapporti con la segreteria internazionale, con le altre sezioni nazionali, con i gruppi nazionali dell'associazione e con le commissioni di studio e lavoro.

Il Tesoriere Nazionale amministra le finanze dell'associazione.

I Responsabili dei Coordinamenti Interregionali hanno il compito di curare i rapporti tra il Consiglio Nazionale, il Comitato Esecutivo, i Gruppi Locali.

Art. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI

L'Assemblea elegge un Collegio dei Revisori Legali composto da cinque membri, anche non associati, di cui tre effettivi e due supplenti.

Ciascun componente deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito con il D.M. del 12 aprile 1995.

L'incarico ha la durata di quattro esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi-

lancio consuntivo relativo al quarto esercizio della carica.

I membri effettivi sono sostituiti dai supplenti, ed in caso di indisponibilità di quest'ultimi, sono nominati nella prima Assemblea utile convocata dopo il ricevimento da parte del Comitato Esecutivo della comunicazione scritta delle loro dimissioni o dalla conoscenza dell'evento che ne ha determinato la cessazione.

I componenti in tal modo nominati, cessano dalla carica insieme agli altri componenti.

Il Presidente è eletto dal Collegio tra i suoi componenti e resta in carica fino alla scadenza del Collegio.

Il Collegio ha il compito di verificare e controllare l'operato sia del Consiglio Esecutivo, che di tutti gli Organi dell'Associazione, per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente.

Il Collegio esegue ogni anno, entro il mese di febbraio, un completo riscontro della gestione riferita all'esercizio precedente.

Accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, ove previste per legge ed effettua verifiche di cassa.

Esprime il parere sia sul rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente, che sul preventivo economico per l'anno successivo, proposti dal Consiglio Nazionale, mediante apposita relazione da sottoporre all'Assemblea in occasione della loro approvazione.

I Revisori possono partecipare, e se richiesti ne hanno l'obbligo, alle riunioni del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea, in occasione della predisposizione e approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 16 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'assemblea dei soci elegge un Collegio dei Probiviri composto di tre membri maggiorenni, scelti fra i soci.

I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'associazione e i soci.

Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito all'interpretazione dello statuto e dei regolamenti.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Art. 17 - PATRIMONIO

Il Patrimonio di PAX CHRISTI è costituito dai conferimenti dei soci, dai contributi di terzi, da beni immobili e mobili acquistati o ricevuti per donazione, successione o altro titolo.

L'andamento ordinario é finanziato:

a) da un contributo associativo annuale, il cui importo

<i>Notai Associati E.M. Capecelatro - E. Perone Pacifico - P. Pistilli - E. Puglielli - A. Ciccaglione - A. Fiori</i>	
<i>Roma, Via Ennio Quirino Visconti 99 - tel. 06.68134555</i>	<i>Roma, Viale dei Monfortani 12 - tel. 06.3051623</i>
<i>Roma, Via Ugo Ojetti 54 - tel. 06.82087112</i>	<i>Velletri, Piazza Cairoli 44 - tel. 06.9637132</i>
<i>Roma, Via delle Niffe 7 - tel. 06.23234044</i>	<i>www.notaiaassociaticpp.it</i>

verrà fissato dal Consiglio Nazionale;

b) da erogazioni e contributi provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno di PAX CHRISTI;

c) con i redditi derivanti dalla gestione dei beni devoluti;

d) con i redditi derivanti dalla gestione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

Art. 18 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali, che coincidono con l'anno solare, hanno decorrenza dal primo gennaio al 31 dicembre.

Il conseguente bilancio annuale, predisposto dal Consiglio Nazionale dovrà essere sottoposto alla approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Ove previsto per legge il Bilancio verrà accompagnato dalla relazione del Collegio dei revisori.

Art. 19 -NORME INDEROGABILI

Costituiscono norme inderogabili dell'associazione:

a) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate negli scopi a eccezione di quelle a esse direttamente connesse;

b) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura;

e) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

f) l'obbligo di redigere il rendiconto annuale.

Art. 20 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea con voto favorevole di almeno due terzi dei soci in regola con il versamento delle quote sociali.

L'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone poteri ed emolumenti, tenendo conto degli scopi di PAX CHRISTI e dell'estraneità ai soci di ogni fine di lucro, sentito anche il parere della segreteria del Movimento Internazionale.

Art. 21 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia.

F.to: Giovanni RICCHIUTI; Alessandro CICCAGLIONE, Notaio. Segue sigillo.

Io sottoscritto Dott. Alessandro CICCAGLIONE, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che la presente copia autentica informatica è conforme all'originale su supporto analogico in mio possesso; consta di n. 13 facciate. La presente copia rilasciata è stata da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, emessa dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N..

Si rilascia per uso consentito dalla legge.

Roma, addì 25 settembre 2017



Firmato digitalmente da
ALESSANDRO CICCAGLIONE
C=IT
O= DISTRETTO NOTARILE DI
ROMA:02126441001